

Bologna, 15.06.2026

OGGETTO: RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO - ex ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 -DELIBERA DI RICONOSCIMENTO DC/PRO/2026/69 DERIVANTE DA VARIE SENTENZE.

1) Relazione sentenza num. 544/2026 del 19/05/2026 Tribunale di Bologna sezione Lavoro rgn L. 972/2025

La ricorrente con ricorso al Tribunale di Bologna sezione Lavoro, ha convenuto il Comune di Bologna chiedendo che il Giudice di primo grado accerti e dichiari - in applicazione dell'art. 23 della L. n. 218 del 1952 - il diritto a ricevere le somme corrispondenti alle ritenute previdenziali, illegittimamente operate dal Comune di Bologna, sulle differenze retributive maturate nel pre-ruolo in virtù della mancata progressione economica e corrisposte in ossequio alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna n. 204/2017.

La questione è nuova e controversa, posto che sul tema negli ultimi mesi si sono avute anche pronunce emesse dal Tribunale del Lavoro di Bologna con cui analoghi ricorsi, in accoglimento delle difese comunali, sono stati rigettati per prescrizione dell'azione o per la ritenuta inapplicabilità al Comune dell'art. 23 della L. n. 218 del 1952, stante la sussistenza di una speciale disciplina ad hoc (L. 176/1941 e L. 379/1955) sulla cui base è stato espressamente escluso per gli enti locali l'obbligo di iscrizione del proprio personale alla gestione previdenziale istituita dalla predetta L. 218/1952.

Considerata la particolarità della questione ed in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul tema, l'Ufficio Personale del Comune in questa tipologia di cause ha comunque proceduto - in via meramente cautelativa e salva ripetizione - al pagamento di quanto a suo tempo trattenuto a titolo di quota contributiva per la parte a carico dei lavoratori che hanno proposto ricorso al riguardo (alla ricorrente in questione nel cedolino di maggio 2025 la somma complessiva di € 315,60 (di cui € 284,94 a titolo di rimborso delle ritenute previdenziali ed € 30,66 per interessi legali). Il Giudice della presente causa Rgn 972/2025 ha invece ritenuto di accogliere il ricorso condannando il Comune di Bologna alla restituzione, in favore della ricorrente, delle trattenute previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n. 204/2017 del Trib. Bologna per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo ritenute che - come detto - erano peraltro già state corrisposte a maggio 2025.

Ha inoltre condannato il Comune di Bologna alla rifusione in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 21,50 per esborsi es € 350,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione all'avvocato di controparte.

L'Avvocatura prevede annualmente nel bilancio uno stanziamento per coprire i possibili oneri derivanti da sentenze negative limitatamente alle sole spese legali. La spesa per le spese di lite relativa alla presente pronuncia trova quindi copertura al bilancio 2026 capitolo U14000-000 -Oneri vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale.

2) Relazione sentenza num. 455/2026 del 30/04/2026 Tribunale di Bologna sezione Lavoro rgn L. 2829/2025

Settore Avvocatura

La ricorrente, dipendente del Comune di Bologna in qualità di educatrice di nido dell'infanzia, con più contratti di lavoro a tempo determinato, ha proposto ricorso, avanti al Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro, per sentire dichiarare l'illegittimità della riduzione operata, sulla base del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, art.1, commi 3 e 4, sulla retribuzione della predetta per il periodo dal 2018 al 2025 con conseguente condanna del Comune al pagamento, in favore della medesima, della somma corrispondente alle suddette ritenute, con il beneficio degli interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo. Il Comune si è costituito in giudizio contestando nell'*an* e nel *quantum* della pretesa, non avendo la ricorrente provato nulla di quanto affermato ed eccependo la prescrizione quinquennale del preteso credito per il periodo successivo al 25 ottobre 2020. All'esito della causa il ricorso della ricorrente è stato accolto ed il Comune di Bologna è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma corrispondente alle suddette ritenute ma esclusivamente per il periodo successivo al 25 ottobre 2020 e senza la richiesta applicazione di interessi.

L'Avvocatura prevede annualmente nel bilancio uno stanziamento per coprire i possibili oneri derivanti da sentenze negative limitatamente alle sole spese legali. La spesa per le spese di lite relativa alla presente pronuncia trova quindi copertura al bilancio 2026 capitolo U14000-000 -Oneri vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale.

3)Relazione sentenza n.502/2026 del 12/05/2026 su ricorso Tribunale di Bologna sezione Lavoro Rgn L 2777/2025

La controversia riguarda le trattenute previdenziali a carico della dipendente operata dal Comune in sede di pagamento delle differenze retributive corrisposte dal Comune a seguito di Sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna n. 204 del 22 febbraio 2017.

Su tale problematica si riscontrano pronunce discordanti in seno al Tribunale del lavoro di Bologna; per tale ragione è stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione che è attualmente pendente.

Nelle more della decisione il Comune ha provveduto a corrispondere alla dipendente, in via meramente cautelativa, la somma reclamata senza che ciò integri riconoscimento del debito e salva ripetizione in caso di esito favorevole della controversia.

L'Avvocatura prevede annualmente nel bilancio uno stanziamento per coprire i possibili oneri derivanti da sentenze negative limitatamente alle sole spese legali. La spesa per le spese di lite relativa alla presente pronuncia trova quindi copertura al bilancio 2026 capitolo U14000-000 -Oneri vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale.

4)Relazione sentenza n.387/2026 del 16/04/2026 su ricorso Tribunale di Bologna sezione Lavoro Rgn L 2078/2025

La controversia riguarda le trattenute previdenziali a carico della dipendente operata dal Comune in sede di pagamento delle differenze retributive corrisposte dal Comune a seguito di Sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna n. 204 del 22 febbraio 2017.

Su tale problematica si riscontrano pronunce discordanti in seno al Tribunale del lavoro di Bologna; per tale ragione è stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione che è attualmente pendente.

Nelle more della decisione il Comune ha provveduto a corrispondere alla dipendente, in via meramente cautelativa, la somma reclamata senza che ciò integri riconoscimento del debito e salva ripetizione in caso di esito favorevole della controversia.

L'Avvocatura prevede annualmente nel bilancio uno stanziamento per coprire i possibili oneri derivanti da sentenze negative limitatamente alle sole spese legali. La spesa per le spese di lite relativa alla presente pronuncia trova quindi copertura al bilancio 2026 capitolo U14000-000 -Oneri vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale.

5) Con riferimento alla sentenza 532/2026 del 14/05/2026, pubblicata il 14.05.2026, resa nel procedimento R.G. n. 230/2026, si evidenzia che:

La ricorrente, dipendente del Comune di Bologna in qualità di educatrice di nido dell'infanzia, con più contratti di lavoro a tempo determinato, ha proposto ricorso, avanti al Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro, per sentire dichiarare l'illegittimità della riduzione operata, sulla base del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, art.1, commi 3 e 4, sulla retribuzione della predetta per il periodo dal 2018 al 2025 con conseguente condanna del Comune al pagamento, in favore della medesima, della somma corrispondente alle suddette ritenute, con il beneficio degli interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo. Il Comune si è costituito in giudizio contestando nell'*an* e nel *quantum* detta pretesa, non avendo la ricorrente provato nulla di quanto affermato ed eccependo la prescrizione quinquennale del preteso credito per il periodo antecedente al 06 febbraio 2021. All'esito della causa il ricorso della ricorrente è stato accolto ed il Comune di Bologna è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma corrispondente alle suddette ritenute ma esclusivamente per il periodo successivo al 06 febbraio 2021 e senza la richiesta applicazione di interessi.

L'Avvocatura prevede annualmente nel bilancio uno stanziamento per coprire i possibili oneri derivanti da sentenze negative limitatamente alle sole spese legali. La spesa per le spese di lite relativa alla presente pronuncia trova quindi copertura al bilancio 2026 capitolo U14000-000 -Oneri vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale.

6) Con riferimento alla sentenza n. 1358/2026 del 12/05/2026, pubblicata il 12/05/2026, resa nel procedimento R.G. n. 1411/2025, si evidenzia che:

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 299/2025 pubbl. il 05/02/2025, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado per querela di falso, aveva dichiarato la falsità della relata di notifica apposta in calce all'ingiunzione di pagamento n. 20200041225320000023717 del 07/09/2020, dichiarando, altresì, l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'inesistenza della notifica medesima e per tali motivi aveva compensato tra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza controparte ha proposto l'appello in oggetto avanti alla Corte di Appello di Bologna censurando l'avvenuta compensazione delle spese di lite e chiedendo la condanna alle spese di lite del Comune di Bologna per entrambi i gradi di giudizio. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese di lite e proponendo appello incidentale per contestare gli errori in cui era incorso il Giudice di prime cure nel capo della sentenza in cui aveva rigettato implicitamente le eccezioni preliminari di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, nonché nel capo in cui aveva ritenuto esistente la falsità in luogo di un mero rifiuto, omettendo, altresì, di pronunciarsi sulle eccezioni afferenti al raggiungimento dello scopo della notifica ed alla irrilevanza nel caso di specie dei vizi della relata di notifica per il notificato. La C.d.A. di Bologna ha accolto parzialmente l'appello, compensando per ½ le spese del primo grado e condannando il Comune al pagamento della parte rimanente. Ha, altresì, rigettato l'appello incidentale proposto dal Comune dichiarando compensate per metà anche le spese del secondo grado di giudizio e condannando il Comune a rimborsare all'appellante l'altra metà.

L'Avvocatura prevede annualmente nel bilancio uno stanziamento per coprire i possibili oneri derivanti da sentenze negative limitatamente alle sole spese legali. La spesa per le spese di lite relativa alla presente pronuncia trova quindi copertura al bilancio 2026 capitolo U14000-000 -Oneri vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale.

7)Relazione Ordinanza Tribunale di Bologna num.497/2026 del 23/04/2026, Rgn 17298/2025

Con l'Ordinanza in questione il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per valore a giudicare l'opposizione proposta dal Comune con rito ordinario ex art. 615, co.1 c.p.c. avverso il precetto di pagamento della somma di euro 4275,96 notificato dall'avv. Faggioli ed ha condannato il Comune di Bologna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta avv Luca Faggioli liquidandole in euro 426,00 per compensi professionali oltre rimborso per spese generali al 15% ed oneri di legge.

Il procedimento è stato riassunto davanti al Giudice di pace di Bologna con ricorso ex art. 316 c.p.c. (rito semplificato) non essendo previsto per le controversie davanti al Giudice di pace il rito ordinario.

L'Avvocatura prevede annualmente nel bilancio uno stanziamento per coprire i possibili oneri derivanti da sentenze negative limitatamente alle sole spese legali. La spesa per le spese di lite relativa alla presente pronuncia trova quindi copertura al bilancio 2026 capitolo U14000-000 -Oneri vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale.

8)Relazione dispositivo di sentenza num.397/2026 del 21/04/2026 Tribunale di Bologna sezione Lavoro rgn L.2628/2025

Con ricorso promosso avanti al Tribunale di Bologna-Sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Bologna chiedendo l'accertamento della abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione, con condanna del Comune di Bologna al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 397/2026 il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso, rigettando la preliminare eccezione di decadenza dall'azione per mancata impugnazione dei contratti oggetto di contestazione nel termine di cui all'art. 32, commi 1, 1 bis e 4, della l. n. 183/2010, sollevata dal Comune di Bologna – e accolta dal locale Tribunale e dalla Corte d'Appello in casi analoghi - condannando l'Amministrazione al pagamento di una somma pari a cinque mensilità dall'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia al saldo; l'Ente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA.

L'Avvocatura prevede annualmente nel bilancio uno stanziamento per coprire i possibili oneri derivanti da sentenze negative limitatamente alle sole spese legali. La spesa per le spese di lite relativa alla presente pronuncia trova quindi copertura al bilancio 2026 capitolo U14000-000-Oneri vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale.

La Direttrice dell'Avvocatura

Avv.Antonella Trentini